



**CONSORZIO UNIVERSITARIO
DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE**

STATUTO – CUEIM

Approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 marzo 2025

Sede legale:

VERONA – 37129 – Via Interrato dell'Acqua Morta 26

Tel 045/597655

cueim@legalmail.it - cueim@cueim.org

Art. 1 - Costituzione del "C.U.E.I.M."

Il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (C.U.E.I.M.) costituito nel 1982 ai sensi e per i fini degli artt. 60 e 61 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1.592, è un ente senza fini di lucro, a base associativa.

Il C.U.E.I.M. ha acquisito la personalità giuridica su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi del citato articolo 61 con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1989.

Art. 2 - Associati

Gli Associati si dividono in:

- fondatori, che si identificano con i sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- sostenitori, cioè tutte quelle persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni pubbliche e private, che avendone fatto richiesta con l'impegno ad assolvere gli obblighi del presente Statuto, siano accettati dal Consiglio di Amministrazione; si distinguono in Associati tenuti al versamento di contributi e Associati non tenuti;
- onorari, le persone scelte, per particolari meriti, dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto associativo prosegue di anno in anno, con facoltà di recedere con preavviso di almeno un semestre. L'Associato sostenitore, tenuto al versamento dei contributi, si impegna a versare i contributi determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6.

Le Università sono esentate da tali contributi, essendo loro riconosciuta la possibilità di consentire all'utilizzo di spazi per uffici, l'uso delle proprie biblioteche, l'accesso alle proprie banche dati, ed ai centri di elaborazione dati, nonché l'impiego di risorse umane e di altre strutture e servizi a supporto delle attività di ricerca e di formazione.

Gli Associati onorari non sono obbligati a dare contributi finanziari.

Art. 3 - Scopo

Il C.U.E.I.M., intende configurarsi come un network aperto di università e di imprese che condividono il valore della produzione e diffusione della conoscenza a sostegno del progresso sociale e dei processi di sviluppo socio-economico nel territorio.

In tale ambito il C.U.E.I.M., si propone di promuovere e svolgere una funzione di raccordo, tra attività pratiche e ricerche teoriche, nel campo dell'economia manageriale e delle discipline aziendalistiche, socio-economiche tecnico-scientifiche, attraverso interventi di studio, ricerca, formazione, divulgazione e promozione anche con gruppi inter-disciplinari a livello sia di settore, sia di ambito territoriale. Si propone altresì di promuovere e partecipare a progetti, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, attraverso l'attivazione di partenariati, incluso il partenariato pubblico-privato. Più in dettaglio gli scopi del C.U.E.I.M. sono:

- a) compiere studi e ricerche di carattere metodologico ed empirico sui temi dell'economia manageriale, su problemi di governo delle organizzazioni profit e non profit, socio-economici, ambientali, energetici ed in generale connessi con la ricerca scientifica;
- b) promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori, anche sulla base di convenzioni con enti territoriali, favorendo lo sviluppo di attività che incrementino le capacità progettuali e realizzative di processi di efficientamento, infrastrutturale, idrico, energetico, logistico, in un contesto di sostenibilità, in armonia anche con le linee di sviluppo dell'Unione Europea;

- c) promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del Paese ed in particolare il suo progressivo accreditamento nei circuiti internazionali anche mediante l'inserimento nei prestigiosi elenchi Unesco;
- d) svolgere attività didattica, di divulgazione e di formazione sui predetti argomenti, anche in collaborazione con centri ed enti sia pubblici sia privati nazionali ed esteri;
- e) curare la pubblicazione di volumi e riviste sui risultati delle attività compiute, e su problemi che rientrano nello scopo sociale;
- f) indire convegni e svolgere seminari pubblici su argomenti di interesse con particolare riguardo a quelli proposti da singoli Associati;
- g) assegnare borse di studio e ricerca finalizzate alle attività di cui ai punti precedenti;
- h) fornire servizi logistici, informatici, di comunicazione e coordinamento per l'esecuzione delle attività istituzionali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il C.U.E.I.M. potrà agire anche in collaborazione con centri ed enti, sia pubblici che privati, nazionali ed esteri.

In questa prospettiva il C.U.E.I.M. potrà assumere partecipazioni o interessenze in società o enti. Potrà quindi compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali utili o necessarie, secondo quanto consentito dalla normativa al tempo vigente.

Gli eventuali avanzi di gestione non verranno distribuiti agli associati ma destinati ad attività di ricerca nel quadro dei fini istituzionali del C.U.E.I.M.

Le eventuali perdite di gestione saranno a carico del patrimonio del C.U.E.I.M.

Art. 4 - Sede e patrimonio del "C.U.E.I.M."

Il C.U.E.I.M. ha sede legale in Verona.

Possono essere istituite sedi operative presso le singole Università associate ed uffici in altre località nazionali od estere.

Il C.U.E.I.M. è dotato di un proprio patrimonio.

Concorrono a formare il patrimonio di cui il C.U.E.I.M. è dotato gli eventuali avanzi di gestione, i beni, i servizi e le altre utilità messi a disposizione del C.U.E.I.M. dagli Associati a norma dell'articolo 2 o da terzi che si siano allo scopo obbligati.

Alla cessazione dell'attività il patrimonio verrà devoluto a norma di quanto previsto al successivo art. 13 del presente statuto.

Art. 5 - Organi

Sono organi del "C.U.E.I.M.":

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del C.U.E.I.M. ai sensi del successivo art. 8.

Art. 6 - Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli Associati del C.U.E.I.M. a qualsiasi categoria appartengano. Per le Università intervengono i Rettori o loro delegati. Per gli altri soggetti giuridici associati i rappresentanti legali degli stessi o loro delegati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta; un membro non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei membri.

L'Assemblea viene convocata con lettera dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando sia accertata la presenza di persona o per delega di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti.

Per modificare lo Statuto o per deliberare lo scioglimento del C.U.E.I.M. occorre comunque che almeno due terzi dei membri, esclusi gli Associati onorari, esprimano il loro voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Sulle proposte di modifica dello statuto il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata, fermo restando il disposto di cui al capoverso precedente; mentre per lo scioglimento si richiede la presenza dell'Associato o suo delegato.

È ammessa la possibilità che alle riunioni assembleari gli Associati possano partecipare per audio e/o per video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati e in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere agli atti;

L'Assemblea si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Compete all'Assemblea:

- a) determinare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del C.U.E.I.M. tenuto conto delle eventuali indicazioni delle Università associate italiane e del Comitato Scientifico-Tecnico;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 7 e, tra i suoi componenti, individuare il Presidente;
- c) nominare l'Organo di Controllo di cui al successivo art. 9, determinando se sarà monocratico o collegiale;
- d) determinare il contributo sociale;
- e) approvare il bilancio consuntivo;
- f) ratificare, alla prima riunione utile, l'ingresso di nuovi associati e la cooptazione di nuovi membri nel Consiglio di Amministrazione;
- g) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- h) decidere lo scioglimento del "C.U.E.I.M."

L'Assemblea può nominare un Presidente onorario tra personalità universitarie e non che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, operativi o per il sostegno dato alle attività sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che designa il Segretario della stessa. Il Presidente accerta il diritto degli Associati alla partecipazione e al voto, constata la regolarità di costituzione, regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni dell'Assemblea.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Dura in carica per cinque anni.

Provvede alla gestione ordinaria e straordinaria del "C.U.E.I.M." In particolare:

- a) predispone i bilanci di previsione e consuntivi;
- b) individua i soci onorari e li propone, per l'approvazione, all'Assemblea;
- c) accetta le domande di ammissione di nuovi Soci e le propone per ratifica alla prima Assemblea successiva;
- d) gestisce l'amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea;
- e) redige ed approva il regolamento di esecuzione dello Statuto;
- f) può istituire sedi operative presso le singole Università associate e uffici in altre sedi nazionali od estere;
- g) può nominare un Direttore e/o un Amministratore Delegato, definendone funzioni e compiti;
- h) nomina un Comitato Scientifico-Tecnico ed il suo Presidente al quale possono essere affidate funzioni di consulenza e di indirizzo scientifico al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea. Il Presidente del Comitato Scientifico-Tecnico partecipa alle riunioni del C.d.A. e dell'Assemblea. Il Comitato cessa il proprio incarico alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile.

Qualora per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione si provvederà alla sostituzione per cooptazione da sottoporre per ratifica all'Assemblea alla prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente mediante avviso da trasmettere ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità o urgenza la comunicazione di convocazione può avvenire 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche su richiesta motivata di due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il componente del Consiglio di Amministrazione, che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni, decade dall'incarico.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire oltre che in presenza, per via telematica, in audio e/o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 per le assemblee telematiche.

Modalità di riunione diverse e ulteriori, inclusa la consultazione scritta, potranno essere definite con apposito regolamento del Consiglio, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare, nel rispetto delle normative di legge applicabili.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente del "C.U.E.I.M.", nominato dall'Assemblea degli Associati ai sensi del precedente articolo 6:

- a) rappresenta legalmente il C.U.E.I.M. a tutti gli effetti;
- b) nomina un Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge le sue funzioni.
L'apposizione della firma del Vice-Presidente attesta quanto precede;
- c) convoca l'Assemblea, secondo le modalità indicate all'art. 6 e ne presiede i lavori;
- d) convoca il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate art. 7, lo presiede e ne dirige i lavori;
- e) può attribuire al Direttore compiti di coordinamento delle attività del Consiglio;
- f) sovrintende alla predisposizione del bilancio d'esercizio;

- g) sottopone all'Assemblea il bilancio d'esercizio per l'approvazione;
- h) cura i rapporti con i soci e in particolare con le università.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice-Presidente.

Art. 9 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, nominato dall'Assemblea, può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. È composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre. Dura in carica un triennio.

Nel caso di composizione collegiale, due membri effettivi e un supplente sono nominati dall'Assemblea; un membro effettivo può essere designato del Ministero dell'Università e della Ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Anche nel caso in cui l'Assemblea deliberi una composizione monocratica, resta ferma la facoltà del MUR di designare un membro aggiuntivo ai sensi della normativa vigente. I componenti nominano il Presidente. L'Organo di Controllo opera nei limiti e nel rispetto delle norme di legge e regolamenti pro tempore vigenti e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Finanziamento

Il "C.U.E.I.M." finanzia le proprie attività con i contributi degli associati, con le commesse di ricerca e con le eventuali sovvenzioni e dotazioni particolari che gli verranno a titolo gratuito da qualsivoglia parte.

Art. 11 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea alla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre sei mesi dalla stessa.

Art. 12 - Regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto può essere emanato un regolamento di esecuzione redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Devoluzione dei beni residui

Allo scioglimento del "C.U.E.I.M." i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti secondo deliberazione dell'Assemblea degli Associati presa a maggioranza di tre quarti, su proposta del Consiglio di Amministrazione a favore di altra istituzione che dia garanzia di poter proseguire efficacemente i medesimi scopi del C.U.E.I.M. nominando il liquidatore che potrà anche essere un amministratore uscente.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria. A decorrere dalla data di entrata in vigore, tutti i precedenti organi amministrativi decadono, fermo restando il regime di prorogatio per il C.d.A. e per l'Organo di Controllo, fino alla nomina dei nuovi organi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Tale regime è volto a garantire la continuità gestionale ed amministrativa dell'Ente.

Il presente Statuto, dopo l'approvazione, sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.